



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 33 del 26-07-2017

SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 523/2016 PER L'ESPROPRIO DELLE AREE DI PROPRIETA' DEI SIGG. CICCIARELLA GIORGIO + 7.
-----------------	--

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisei** del mese di **luglio** in Rosolini, nell'aula consiliare della Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica convocato ai termini degli articoli 47 e 48 dell'Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente nella Regione, a seguito di un invito scritto datato _____ prot. _____ diramato dal Presidente e notificato nei modi di legge a tutti i consiglieri in carica.

Presiede l'adunanza il **VICE PRESIDENTE** Sig. **SPADARO GIORGIO** assistito dal Segretario Generale dott.**Albino Maria**, incaricato della redazione del verbale, accertata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 52 della L. R. 26/93 e successive modificazioni. Assegnati n. – In carica n. 20 – Fatto l'appello nominale dichiara aperta/continua la seduta che è pubblica; Presenti N. **9** come segue:

IEMMOLO MARIA CONCETTA	A	DI GRANDE SALVATORE	A
CANDIANO ANDREA	P	LICITRA CARMELO	P
GENNUSO CORRADO	P	SPADOLA GIOVANNI	P
MONACO GIOVANNI	A	GIALLONGO ROSARIO	P
ARMENIA ELENA	A	MISSERI ANTONIO	A
CICCIARELLA CONCETTA	A	CAVALLO ROSARIO	A
GERRATANA PIERGIORGIO	A	GIANNI' ADRIANO	P
ARANGIO FRANCESCO	P	GIUMMARRA SALVATORE	A
VIGNA VINCENZO	P	PATERNI' VINCENZO	A
CALVO CONCETTA	A	SPADARO GIORGIO	P

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite
con L.R. 48/91 dell'art. 13 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li 13-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mingo Corrado

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

FATTA SALVA L'AZIONE DI RESPONSABILITA' PER I DANNI ARRECATI ALLE CASSE DELL'ENTE.
F.TO. DOTT. CARMELO LOREFICE

Rosolini, li 27-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Lorefice Carmelo

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 485 del 18/12/2001 veniva approvato il progetto per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria e secondaria delle aree destinate all'edilizia pubblica della zona S. Alessandra alta, 1° lotto, ed inoltre veniva dichiarata la pubblica utilità e fissati i termini espropriativi;
- che per l'esecuzione dei lavori si rese necessario espropriare aree private tra le quali figurava quella di proprietà delladittaCicciarella Giorgio, Cicciarella Giuseppa, Cicciarella Grazia, Cicciarella Margherita, Cicciarella Maria, Cicciarella Rosario, Cicciarella Salvatore e Cicciarella Vincenzo, meglio infra specificata, proprietaria delle aree identificate presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa - Servizi Catastali al foglio 29, particelle n. 356 della superficie mq. 387 e n. 154 della superficie mq. 243;
- che con ordinanza n. 113 del 09/09/2002 veniva disposta in favore del Comune di Rosolini l'occupazione delle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori, e redatti i relativi verbali di immissione in possesso e dello stato di consistenza delle stesse;
- che nel mese di giugno del 2004, venivano definiti i frazionamenti delle aree interessate;
- che con ordinanza n. 196 del 15/09/2005 venivano determinate e notificate le indennità di esproprio provvisorie da corrispondere agli aventi diritto;
- che a documentazione predisposta per l'emissione del decreto di esproprio, si constatava la carenza di fondi necessari alla copertura delle spese necessarie all'emissione dello stesso, quantificate in € 28.127,23 dato l'elevato numero di ditte interessate, e veniva interessato il competente Ufficio Contratti per l'impinguamento dei capitoli attinenti;
- che con ordinanza n. 108 del 12/06/2007 veniva disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità provvisorie di esproprio e di occupazioni temporanee non accettate dagli interessati, che per la ditta in argomento l'importo ammontava ad € 1.575,36;
- che con ordinanza n. 40 del 07/04/2009 veniva emesso il decreto di esproprio delle aree occupate.

PREMESSO inoltre che con nota prot. n. 1109/14811 del 17/05/2007 fu chiesta alla Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione di Siracusa la quantificazione in via definitiva delle indennità di esproprio delle aree per le quali non furono accettate le indennità provvisorie offerte. Questa, con nota prot. n. 30715 del 06/10/2009, trasmetteva la decisione n. 526 del 2008 determinando in € 399.980,00 l'importo delle indennità definitive di esproprio delle aree e in € 29.998,50 il totale delle indennità di occupazione temporanea. Tale quantificazione, basata tenendo conto di quanto disposto all'art. 89 della legge finanziaria n. 244 del 24/12/2007 che modifica l'art. 37 (valore calcolato ridotto del 40%) del T.U. emesso con D.P.R. 327/2001 e D. L.vo 302/2002 e successive, considerando anche le caratteristiche proprie e subiettive dei beni da stimare destinati tutti non all'edificazione diretta ma ad opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, ecc.) unitamente alla dimensione e conformazione degli stessi ed ancorché difforme dalla stima del progettista dell'opera fatta in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del progetto e basato su dati desunti dal P.R.G. nonché da situazioni di fatto esistenti all'epoca che rendevano inedificabili le aree oggetto di esproprio, fu ritenuta congrua rispetto all'attuale normativa entrata in vigore il 30/06/2003 con il citato T.U. che modifica la metodologia di calcolo rispetto a quello adottato per la progettazione, inoltre, l'indennità definitiva calcolata dalla Commissione risultava in linea con altre valutazioni in zone similari del centro abitato.

PRESO ATTO che l'Ufficio LL.PP.:

- con nota protocollo U.T.C. n. 2199 Gen. n. 32475 del 20/10/2009, a seguito della anzidetta quantificazione, comunicava la somma occorrente per la definizione delle procedure espropriative e che la stessa essendo maggiore di quella prevista nel quadro economico del progetto, ai fini del riequilibrio del bilancio comunale ed al fine di evitare danni erariali all'Ente, era necessario provvedere alla copertura finanziaria della stessa;
- con nota protocollo U.T.C. n. 2321 Gen. n. 33850 del 03/11/2009 trasmetteva all'Ufficio Legale e per conoscenza all'Amministrazione copia della succitata decisione n. 526/2008 della Commissione provinciale nonché la relazione-parere di congruità della stessa;
- con nota protocollo U.T.C. n. 2347 Gen. n. 34257 del 02/11/2009 trasmetteva proposta di delibera per la Giunta Comune avente per oggetto "*presa d'atto della decisione n. 526 della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio delle aree di cui al progetto per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria e secondari delle aree destinate all'edilizia pubblica della zona S. Alessandra alta, 1° lotto*" la quale veniva restituita con nota dell'Ufficio Segreteria protocollo n. 127 del 05/01/2010;
- con nota protocollo U.T.C. n. 542 Gen. n. 7778 del 08/03/2010 veniva ripresentata la proposta di delibera per la Giunta Comune avente per oggetto "*presa d'atto della decisione n. 526 della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio delle aree di cui al progetto per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria e secondaria delle aree destinate all'edilizia pubblica della zona S. Alessandra alta, 1° lotto*" alla quale non veniva dato seguito.

VISTA la sentenza n. 1474/2011 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), con la quale il ricorso numero di registro generale 1606 del 2009 presentato della suindicata ditta veniva accolto in parte, nei sensi di cui in motivazione e veniva condannato il Comune al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illegittima, nella misura determinata dalla stessa amministrazione comunale in applicazione dei criteri enunciati nella parte motiva della sentenza, e alle spese di giudizio in favore dei ricorrenti liquidati in € 1.500,00, oltre contributo unificato, iva e cpa come per legge.

VISTO che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), con sentenza n. 2037/2012 del 18/07/2012 accoglieva in parte il ricorso n. 118 del 2012 proposto dalla ditta e, per l'effetto, ordinava la Comune di dare esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza n. 1474/2011 sopra citata, assegnando il termine di sessanta giorni per l'ottemperanza e, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, nominava Commissario ad acta il Prefetto di Siracusa, ovvero funzionario dallo stesso delegato, affinché provvedesse nell'ulteriore termine di novanta giorni, inoltre il Comune veniva condannato alle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre IVA, CPA. spese generali e rimborso del CU.

RILEVATO che con Determina del Responsabile del Settore Affari Generali n. 70 registro generale n. 547 del 11/12/2012, sono state liquidate ai ricorrenti le spese di giudizio riferite alle sentenze n. 1474/2011 e n. 2037/2012, di cui ai precedenti punti.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 13/12/2012 con la quale veniva approvata l'applicazione dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., veniva ritenuto persistente l'interesse pubblico alla acquisizione delle aree in questione, determinata in complessivi € 8.605,88 la somma complessiva da corrispondere a titolo di indennità e impegnata nel relativo capitolo del bilancio comunale la differenza tra detta somma e quella già depositata presso la Cassa DD.PP. con la succitata ordinanza n. 108/2007, inoltre venivano emessi i sotto elencati atti conseguenti:

- ordinanza n. 100 del 15/07/2013 con la quale veniva emesso il decreto di esproprio del bene occupato;
- ordinanza n. 172 del 08/10/2013 con la quale veniva disposto il deposito presso la Cassa DD.PP. della somma di € 7.030,52 corrispondente alla differenza tra somma determinata e quella già depositata presso la Cassa DD.PP., la quale non è stata accettata dalla ditta.

VISTO che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Terza), con sentenza n. 1023/2014 del 12/02/2012 dichiarava eseguita la sentenza n. 1474/2011 sopra citata e contestualmente rendeva al Commissario ad acta i chiarimenti di cui in motivazione revocandone l'incarico.

VISTA la sentenza n. 523/2016 dell'11/03/2016 della Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, con la quale, definitivamente pronunciandosi nel giudizio di opposizione alla stima iscritto al n. 122/13 R.G., determinava in complessivi € 60.984,00 l'indennità dovuta per l'acquisizione delle aree espropriate alla ditta e ordinava al Comune di procedere al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma rispondente alla differenza tra la somma precitata e le somme già depositate, oltre agli interessi al tasso legale computati secondo i criteri e con le decorrenze indicate nella parte motiva, inoltre condannava il Comune alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite liquidate in € 2.950,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese, Iva e Cpa come per legge, ponendo altresì in via definitiva a carico del Comune le spese di c.t.u. come già separatamente liquidate.

VISTO il prospetto che segue dove viene indicata la somma complessiva da depositare alla Cassa DD.PP., calcolata secondo le disposizioni di cui alla predetta sentenza n. 523/2016:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>
Valore venale - Ristoro del pregiudizio patrimoniale	€ 55.440,00	
Pregiudizio non Patrimoniale il 10% del Valore Venale	€ 5.544,00	
Totale indennità già depositate	€ 60.984,00	€ 60.984,00
Somma già depositata con ordinanza n. 108 del 12/06/2007	€ 1.575,36	
Somma già depositata con ordinanza n. 172 del 08/10/2013	€ 7.030,52	
Somme già depositate	€ 8.605,88	€ 8.605,88
Restano		€ 52.378,12
Interessi al tasso legale(dal 15/07/2013 data Decreto Esproprio n.100 alla data di deposito 31/12/2017)		€ 1.601,76
Somma netta da depositare alla Cassa DD.PP.		€ 53.979,88

CONSIDERATO inoltre che alla somma sopra citata dovranno aggiungersi anche le spese legali riferite esclusivamente alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania n. 523/2016 quantificate complessivamente in € 4.304,40.

RAVVISATO, nella fattispecie, il configurarsi dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento del debito fuori bilancio così come previsto dall'articolo 194 del D.Lgs 267/2000 comma 1 lettere a) e d).

ACCERTATO, pertanto, che la somma da riconoscere quale debito fuori bilancio ammonta complessivamente ad € 58.284,28 così distribuita:

Importo totale per esproprio delle aree	€ 53.979,88
Importo totale per spese legali	€ 4.304,40
Importo totale debito da riconoscere fuori bilancio	€ 58.284,28

CONSIDERATO che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 D.lgs 18/082000 n. 267 (TUEL) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole contabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;
- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;
- l'art. 194, comma 1 lettera a) del predetto D.lgs 267/00 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

CONSIDERATO, altresì, che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario.

PRESO atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55 comma 5 della L. 8/6/1990 n.142, recepiti dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, dall'art. 13 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e degli artt. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i;

RILEVATO che occorre acquisire il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art.239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTO l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 30/03/2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti.

VISTO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è di competenza del Consiglio Comunale.

RITENUTO opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito al fine di evitare ulteriori danni economici all'Ente.

VISTO il vigente Regolamento di contabilità.

VISTO l'O.R.EE.LL..

SI PROPONE

1. Di riconoscere il Debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) e d) del D.lgs 267/2000 sorto a seguito della suddetta ordinanza n. 523/2016 dell'11/03/2016 della Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile che ammonta ad € 58.284,28 che dovrà essere pagato e liquidato in favore dei ricorrenti di seguito identificati:
 - CICCARELLA GIORGIO nato a Modica (RG) il 02/03/1934 c.f. CCC GRG 34C02 F258J, residente in via

- E. Toti, 13 a Rosolini (SR), comproprietario per 1/8;
 - CICCIARELLA GIUSEPPA nata a Modica (RG) il 16/03/1945 c.f. CCC GPP 45C56 F258F, residente in via Argentina, 35 a Rosolini (SR), comproprietaria per 1/8;
 - CICCIARELLA GRAZIA nata a Modica (RG) il 05/12/1942 c.f. CCC GRZ 42T45 F258X, residente in via Savoia, 126 a Rosolini (SR), comproprietaria per 1/8;
 - CICCIARELLA MARGHERITA nata a Modica (RG) il 04/07/1940 c.f. CCC MGH 40L44 F258C, residente in via Solferino, 79 a Rosolini (SR), comproprietaria per 1/8;
 - CICCIARELLA MARIA nata a Modica (RG) il 10/03/1938 c.f. CCC MRA 38C50 F258O, residente in via E. Toti, 66 a Rosolini (SR), comproprietaria per 1/8;
 - CICCIARELLA ROSARIO nato a Pachino (SR) il 21/08/1950 c.f. CCC RSR 50M21 G211Z, residente in via G. Maltese, 73 a Rosolini (SR), comproprietario per 1/8;
 - CICCIARELLA SALVATORE nato a Pachino (SR) il 24/07/1947 c.f. CCC SVT 47L24 G211Y, residente in via Risorgimento, 65 a Rosolini (SR), comproprietario per 1/8;
 - CICCIARELLA VINCENZO nato a Modica (RG) il 29/01/1936 c.f. CCC VCN 36A29 F258S, residente in via S. Giuca, 8 a Rosolini (SR), comproprietario per 1/8.
2. Di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati gli adempimenti consequenziali di impegno e liquidazione, con imputazione della spesa prevista all'apposito capitolo del bilancio 2017/2019 in corso di approvazione.

SEDEUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/2017.

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio in esecuzione dell'ordinanza della Corte di Appello di Catania n. 523/2016 per l'esproprio delle aree di proprietà dei Sigg. Ciccarella Giorgio + 7.

Il testo integrale delle dichiarazioni è riportato, in formato audio digitale, ai sensi degli artt. 45 e 46 del Regolamento delle Sedute Consiliari, e conservato nell'archivio dell'Ufficio di Segreteria che ne assicura la immodificabilità e la conservazione, nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D.

Presenti n. 9, assenti n. 11 (Monaco, Armenia, Gerratana, Calvo, Di Grande, Misseri, Cavallo, Giummarra, Paternò, Iemmolo, Ciccarella).

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale, constatato che gli scrutatori scelti nella seduta del 25/07/2017 erano i Consiglieri Gennuso, Monaco e Ciccarella e che nell'odierna seduta sono assenti i Consiglieri Monaco e Ciccarella, propone di sostituirli con i Consiglieri Licitra e Vigna.

Il Consiglio Comunale, approva ad unanimità di voti dei 9 Consiglieri presenti e votanti. Sono pertanto scrutatori i Consiglieri Gennuso, Vigna e Licitra.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale, invita i Consiglieri a trattare il punto di cui in oggetto ed il Resp.le del V Settore, Ing. Mingo, a relazionare.

L'Ing. Mingo, illustra la proposta di delibera.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale, invita a relazionare il Presidente della Commissione Consiliare Bilancio e Finanze.

Il Presidente della Commissione Consiliare Bilancio e Finanze, illustra il parere della Commissione, facendo presente che la stessa ha deciso che ogni singolo Consigliere, componente la

Commissione stessa, si esprimerà in aula con apposita dichiarazione e con il voto sui debiti fuori bilancio all'O.d.G. del Consiglio Comunale.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale, invita il Presidente del Collegio dei Revisori a relazionare.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott.ssa Spadaro, illustra il parere favorevole agli atti.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale, invita i Consiglieri a procedere alla votazione. Nel frattempo il Consigliere Arangio chiede la sospensione dei lavori per 5-10 minuti al fine di raccordarsi con gli altri Consiglieri per le dichiarazioni di voto come da decisione della Commissione Consiliare Bilancio e Finanze.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale, mette ai voti la proposta di sospensione.

Il Consiglio Comunale, approva ad unanimità di voti dei 9 Consiglieri presenti e votanti Sono le ore 21.09. I lavori riprendono alle ore 21.25

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale, dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri. Risultano presenti n. 8 Consiglieri (**Gennuso, Arangio, Vigna, Licitra, Giallongo, Cavallo, Gianni, Spadaro**).

Pertanto, accertata la validità della seduta, riapre i lavori del Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale, fa presente che il Consiglio Comunale con votazione unanime ha approvato la sospensione dei lavori del Consiglio Comunale su richiesta del Consigliere Arangio, Presidente della Commissione Consiliare Bilancio e Finanze, quando si stava procedendo con la votazione, per dare la possibilità ai Consiglieri di relazionarsi al fine di rendere parere in Consiglio Comunale.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale, invita i Consiglieri ad esprimersi.

I Consiglieri Licitra e Arangio, componenti della Commissione Consiliare Bilancio e Finanze, preannunciano il loro voto favorevole.

Il Consigliere Cavallo, componente della Commissione Consiliare Bilancio e Finanze, preannuncia la sua astensione.

Il Consigliere Gianni, preannuncia il suo voto favorevole.

Il Consigliere Vigna, preannuncia la sua astensione

Il Consigliere Gennuso, ringrazia per il senso di responsabilità e preannuncia il suo voto favorevole

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale, esauriti gli interventi dei Consiglieri mette ai voti la proposta di delibera di cui in oggetto.

Risultano presenti n. 8 Consiglieri (**Gennuso, Arangio, Vigna, Licitra, Giallongo, Cavallo, Gianni, Spadaro**).

VOTI FAVOREVOLI: N. 6

ASTENUTI: N. 2 (Cavallo, Vigna)

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale, in seguito all'esito della votazione dichiara approvato il presente atto.

Entrano i Consiglieri Iemmolo e Cicciarella. **Presenti n. 10.**

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SPADARO GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Albino Maria

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 28-07-2017 al 12-08-2017 con
n. _____ del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 28-07-17 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma).

Rosolini, li 14-08-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Albino Maria

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 28-07-2017 al 12-08-2017 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[] che la stessa è divenuta esecutiva il 07-08-2017 decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, li 08-08-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Albino Maria